

Invalidità civile: Come e quando fare ricorso

PUBBLICATO 29 novembre 2018

Nel processo per l'accertamento di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, pensione di inabilità e assegno di invalidità, ci sono due diverse forme di tutela: quella giudiziaria per quanto riguarda la fase sanitaria, e quella amministrativa che invece tratta la parte economica.

Ricorso Giurisdizionale

Se si vuole contestare il giudizio sanitario della commissione medica dell'INPS che deve accertare l'invalidità, bisogna farlo entro sei mesi dalla notifica del verbale. E' fondamentale rispettare i tempi, altrimenti si dovrà presentare una nuova domanda amministrativa.

Secondo le procedure in vigore dal 1° Gennaio 2012, il cittadino deve presentare al Tribunale competente (quello di residenza) un'istanza di "accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie". Il Giudice, a quel punto, nomina un consulente tecnico (un medico iscritto all'albo dei periti del Tribunale) che provvede a stendere una perizia sulla sussistenza dei requisiti medico-legali in base alla situazione specifica. Il consulente viene affiancato da un medico legale dell'INPS.

Il consulente, nei tempi stabiliti dal Giudice, invia la bozza della perizia al cittadino e all'INPS e attende le loro osservazioni; quindi deposita la relazione definitiva presso il Giudice.

Il Giudice chiede formalmente all'INPS e al cittadino se vi sono contestazioni. Se non ci sono, il Giudice omologa la relazione del consulente con decreto che diventa inappellabile.

Se l'INPS o il cittadino intendono contestare la relazione del perito, devono proporre il ricorso introduttivo del giudizio (hanno 30 giorni di tempo per procedere), una causa giudiziaria che verrà espletata secondo il consueto iter procedurale, specificando i motivi della contestazione. La successiva sentenza è inappellabile: per le cause di invalidità c'è un solo grado di giudizio.

Ricorso Amministrativo

Il ricorso amministrativo è ammesso solamente per il rigetto o la revoca dei benefici economici che hanno a che fare con requisiti non sanitari, come reddito, cittadinanza,

residenza. Questo ricorso può essere fatto solo per via telematica direttamente dal cittadino, usando il suo codice PIN rilasciato dall'INPS e utilizzando la procedura Ricorsi On Line nel sito dell'Istituto ([a questo link](#))

Il ricorso può essere anche portato avanti tramite un patronato o altri soggetti abilitati all'intermediazione con l'INPS.

In caso di mancata convocazione alla visita di accertamento

Se la Commissione non fissa la visita di accertamento entro tre mesi, si può ricorrere tramite diffida all'Assessorato regionale competente che fissa la visita entro 270gg dalla domanda. Se nuovamente non succede nulla si può ricorrere al giudice ordinario.

[Simon Basten](#)

Fonti: [Inps](#),

